346/2025
SENT. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul giudizio iscritto al n. **80284** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 18.02.2024 da:

- **XX** (omissis), nato a omissis il omissis e residente a omissis, alla Via omissis n. omissis;

- **YY** (omissis), nato a omissis (omissis) il omissis, residente a omissis, alla Via omissis n. omissis;

- **ZZ** (omissis), nato ad omissis, ivi residente alla Via omissis n. omissis;

- **QQ** (omissis), nato a omissis il omissis, ivi residente alla Via omissis n. omissis;

tutti elettivamente domiciliati in Roma, alla Via Giulio Venticinque n. 23, presso lo Studio dell'Avv. Mira Telarico, che li rappresenta e difende, giusta procura agli atti, e con domicilio digitale, ex art. 28, comma 2, c.g.c. all'indirizzo pec: mira.telarico@pecavvocatitivoli.it.

Contro

- **Ministero della Difesa** – in persona del Ministro p.t., domiciliato presso l'Avvocatura dello Stato, Via dei Portoghesi n. 12;

- **Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva**, in persona del Direttore generale p.t., domiciliato in Roma, Viale dell'Esercito, n. 186;

- **INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale** – in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, Via Ciro il Grande n. 21;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

UDITO nella pubblica udienza dell'11 giugno 2025, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Mira Telarico, per i ricorrenti, l'Avv. Filippo Mangiapane, in sostituzione dell'Avv. Botta; nessuno è comparso per il Ministero della Difesa.

Considerato in

FATTO

I ricorrenti, tutti ex Ufficiale superiori della Marina Militare, cessati dal servizio e posti nella categoria dell'ausiliaria, con il ricorso in epigrafe agiscono per ottenere la rideterminazione del proprio trattamento pensionistico secondo i criteri fissati dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, nell'ambito di quanto statuito dalle Sezioni riunite di questa Corte con la sentenza n. 1/2021, e con condanna al pagamento delle somme spettanti, nonché di quelle arretrate, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.

Nel ricorso vengono illustrate le posizioni di ciascun ricorrente e con

ampi riferimenti normativi e giurisprudenziali, vengono esposte le ragioni poste a fondamento della pretesa attorea.

Con i motivi aggiunti, depositati in data 24.10.2024, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 33/2023, la Difesa dei ricorrenti richiama la sentenza n. 139/2024 della I Sezione centrale d'Appello di questa Corte che approda ad un risultato che sembrerebbe in antitesi con le sentenze della Sezioni riunite n. 1/2021 e n. 12/2021 quando autorizza l'applicazione dell'art. 44 del citato d.P.R. n. 1092/1973 (previsto per il personale civile) ad un militare con oltre 18 anni di servizio al 31.12.1995.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Per questi motivi, chiede di rimettere la causa, ai sensi dell'art. 114, comma 3, c,g,c, al Presidente della Corte dei conti al fine di poter deferire alle Sezioni riunite la questione di massima sul tema che avrebbe dato luogo ad indirizzi interpretativi o applicativi difformi.

Con memoria depositata in data 06.11.2024, si è costituito l'INPS eccependo il difetto di legittimazione passiva, poiché le posizioni pensionistiche dei ricorrenti sono amministrate dall'ente di appartenenza, essendo stati collocati in ausiliaria, rilevando che il ricorrente Cellerino, è titolare di pensione ancora provvisoria, mentre gli altri tre godono ancora del trattamento di ausiliaria; nel merito, sostiene l'infondatezza del ricorso, eccependo, in subordine, l'eccezione di prescrizione.

Con memoria depositata in data 08.11.2024, si è costituito il Ministero della Difesa che ha sostenuto che i principi espressi dalle Sezioni riunite in materia di applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973,

per i soggetti che ricadono nel c.d. sistema misto, non riguarderebbero coloro che, come i ricorrenti, hanno maturato al 31.12.1995 un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni e che abbiano raggiunto un'anzianità complessiva superiore a 40 anni, atteso che i medesimi avrebbero "fisiologicamente" maturato la percentuale del 44% al ventesimo anno di servizio, per poi superarla nel corso degli anni successivi, sino a raggiungere, a fine carriera, la percentuale massima dell'80%.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Alla stregua di queste argomentazioni, applicare l'art. 54 non avrebbe alcun senso, se non quello di creare un'ingiustificata disparità di trattamento in quanto l'aliquota del 2,44% si applicherebbe soltanto a coloro che non abbiano raggiunto i 18 anni di servizio al 31.12.1995 (come statuito dalla richiamata sentenza della I Sezione di Appello n. 139/2024).

Con nota depositata in data 19.11.2024, la Difesa dei ricorrenti precisa che tutti i ricorrenti non rientrano nel sistema misto ma rientrano esclusivamente nel sistema retributivo.

All'udienza del 20.11.2024, su istanza delle parti, la discussione del giudizio veniva rinviata all'udienza odierna per consentire alle parti resistenti di controdedurre alle contestazioni, anche di natura contabile, formulate nelle note depositate dalle parti attrici.

All'udienza odierna, l'Avv. Telarico, per i ricorrenti, rileva come nessuna delle controparti abbia prodotto le osservazioni, nei termini assegnati, che erano alla base della richiesta di rinvio ed insiste per l'accoglimento della pretesa attorea.

L'Avv. Mangiapane, per l'Inps, si riporta agli atti confermando la correttezza del trattamento pensionistico già liquidato a Cellerino.

All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto dei ricorrenti alla rideterminazione del trattamento pensionistico secondo i criteri fissati dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, come interpretati dalle Sezioni riunite di questa Corte.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione sollevata dall'INPS relativa difetto di legittimazione passiva.

L'eccezione non è fondata e va respinta in quanto l'INPS, pur essendo un ordinatore secondario della spesa, partecipa comunque alla procedura di liquidazione del trattamento pensionistico.

3. Nel merito, va osservato che, nel caso di specie, non si applicano i principi elaborati dalle Sezioni riunite in materia, venendo in rilievo dei trattamenti pensionistici liquidati con il sistema retributivo e non con quello misto, come evidenziato dalle parti attrici.

Tuttavia, occorre, evidenziare che le Sezioni riunite, con la sentenza n. 1/2021, hanno, altresì, precisato che la finalità relativa all'individuazione dell'aliquota del 2,44 per cento annuo risiede nella necessità di evitare "*una duplice valorizzazione a fini pensionistici del periodo di servizio compreso fra l'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 ed il compimento dei venti anni, che verrebbero valutati una prima volta nella quota retributiva, quale aliquota di rendimento in relazione ai venti anni di servizio, ed una seconda volta nella quota contributiva che*

comprenderebbe nel relativo montante anche i contributi versati nel citato periodo".

In tal contesto, tenuto conto che le stesse Sezioni riunite hanno rilevato che la normativa applicabile ai militari non può essere quella prevista per il personale civile, questo Giudice Unico ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale maggioritario, anche di questa Sezione, che nel caso di specie, sostiene debba "*necessariamente applicarsi l'art. 54, ovvero l'aliquota del 44 per cento tra i 15 e i venti anni di servizio, e dell'1,80 per cento per ogni successivo, fermo il limite dell'80 per cento previsto dal medesimo articolo*" (Sez. Lazio, sent. n. 747/2023).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

"*La suddetta interpretazione della normativa di riferimento è coerente anche con l'art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, alla stregua del quale* "Per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo", *e non crea una ingiustificata disparità di trattamento per titolari di pensione liquidata con il sistema retributivo rispetto a coloro che hanno maturato meno di 18 anni alla data del 31/12/1995 – sistema misto, per i quali troverebbe applicazione l'aliquota del 2,44 per cento annuo sulla quota retributiva (in senso conforme, precedenti di questa Sezione, sent. n. 112/2023 e 819/2022; contra, questa Sezione, sent. 604/2022 e 549/2022)*".

4. Il ricorso, pertanto, va accolto e va riconosciuto il diritto dei ricorrenti alla rideterminazione del trattamento pensionistico con applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

5. Con riferimento agli oneri accessori spettano ai ricorrenti gli interessi nella misura legale e la rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi), con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento, secondo il principio del c.d. cumulo parziale di cui alla pronuncia delle Sezioni Riunite n. 10/2002.

6. Le incertezze giurisprudenziali registrati sulla questione consentono l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso e per l'effetto, dichiara il diritto dei ricorrenti XX YY,

ZZ e QQ alla riliquidazione della pensione

in godimento con applicazione dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, nei termini di cui in parte motiva;

- sui maggiori ratei di pensione maturati a partire dal quinquennio antecedente alle istanze amministrative spettano gli interessi nella misura legale e rivalutazione monetaria (quest'ultima limitatamente all'importo eventualmente eccedente quello dovuto per interessi) con decorrenza dalla data di scadenza di ciascun rateo e sino al pagamento.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11 giugno 2025.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

ALESSANDRO VINICOLA CORTE DEI CONTI 23.07.2025 11:59:37 GMT+02:00

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 23.07.2025
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.